



Sentenza n. 70 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente, relatore

dott. Marcello Iacubino Consigliere

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **37462** del registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

CIPULLI Vito, codice fiscale: CPLVTI77M10F376P, nato a Monopoli

(BA) il 10.08.1977 ed ivi residente alla via Louis Braille, n. 11,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Grazia Curigliano, sito

in Locorotondo (BA), alla via Abruzzi n. 1/b (p.e.c.

studiocurigliano@pec.giuffre.it);

visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione

Giurisdizionale in data 06/11/2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024 - relatore il Presidente

dott. Alberto MINGARELLI e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria

Teresa SAVINO – il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale dott. Cosmo SCIANCALEPORE e l'avvocato Grazia

CURIGLIANO per il convenuto.

	Ritenuto in	
	FATTO	
	Dall’atto di citazione della Procura regionale per la Puglia è emerso quanto	
	segue.	
	Con nota prot. 0336648/2022 dell’11.7.2022 la Sezione Operativa Volante	
	della Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli - ha trasmesso alla	
	Procura regionale gli esiti di un’indagine che ha disvelato l’esercizio di	
	attività extra-istituzionali e la conseguente violazione della normativa sulla	
	"incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" prevista dall'art. 53, commi	
	6 e 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 894 del D. Lgs. 15 marzo	
	2010, n. 66, da parte di Cipulli Vito, appartenente alla Marina Militare, in	
	servizio presso il Quartier Generale Marina Militare di Ancona.	
	Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di appurare che il militare Cipulli	
	Vito ha svolto, senza soluzione di continuità, dalla stagione sportiva	
	2015/2016 fino a quella 2020/2021, per conto della società di calcio	
	professionistica S.S. MONOPOLI 1966 SR e su incarico della stessa,	
	l’attività di “ <i>delegato gestione evento</i> ” dell'impianto sportivo "Stadio V.S.	
	Veneziani", in Monopoli, di responsabile del mantenimento delle condizioni	
	di sicurezza e responsabile degli Steward nel medesimo impianto e di	
	componente del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza).	
	Lo svolgimento di tale professione di delegato gestione evento è stato	
	rilevato dai decreti di costituzione del Gruppo Operativo Sicurezza (cd.	
	GOS) a firma del Prefetto di Bari per i campionati di calcio di "Lega Pro	
	Campionato Professionistico" dal 2015/2016 al 2020/2021, e dai relativi	
	verbali stilati in sede di GOS in occasione degli incontri di calcio disputati in	
	2	

	casa dalla compagine locale, dai quali si evince la nomina del militare	
	Cipulli Vito e la sua effettiva partecipazione alle riunioni del GOS.	
	Nell'atto di citazione sono stati riportati in tabella: 1) il decreto di	
	costituzione del gruppo operativo per la sicurezza (g.o.s.), dove Cipulli Vito	
	è il Responsabile degli <i>steward</i> e del mantenimento delle condizioni di	
	sicurezza dell'impianto della società sportiva ed 11 verbali di riunione	
	affidenti al GOS, relativamente alla stagione calcistica 2020/2021, in cui il	
	Cipulli risulta presente; 2) il decreto di costituzione del gruppo operativo per	
	la sicurezza (g.o.s.) dove Cipulli Vito è il Responsabile degli <i>steward</i> e del	
	mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società	
	sportiva e 19 verbali di riunione affidenti al GOS relativamente alla stagione	
	calcistica 2019/2020, in cui il Cipulli risulta presente; 3) il decreto di	
	costituzione del gruppo operativo per la sicurezza (g.o.s.), dove Cipulli Vito	
	è il Responsabile degli <i>steward</i> e del mantenimento delle condizioni di	
	sicurezza dell'impianto della società sportiva, nonché responsabile degli	
	<i>Steward</i> e 22 verbali di riunione affidenti al GOS relativamente alla stagione	
	calcistica 2018/2019, in cui il Cipulli risulta presente.	
	Secondo la Procura, relativamente allo svolgimento di tale attività, il Cipulli,	
	“con colpa gravissima”, ha omesso di richiedere le prescritte autorizzazioni	
	all'Ente di appartenenza, cagionando, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis,	
	del d.lgs. n.165/2001, a carico della Marina Militare, un danno erariale pari	
	ai compensi lordi complessivamente dallo stesso percepiti e non versati	
	all'Amministrazione di appartenenza, precisamente €. 32.760,00 con	
	referimento agli anni dal 2018 al 2021 . Egli, infatti, ha presentato al Quartier	
	Generale della Brigata Marina San Marco di Brindisi una dichiarazione	

	spontanea datata 01.04.2015, relativa ad attività di collaboratore svolta	
	presso la società di calcio S.S. Monopoli 1966 S.r.l.	
	In data 25.01.2022 lo stesso ha rilasciato al Quartier Generale della Marina	
	Militare di Ancona una dichiarazione di esercizio di attività extra-	
	professionale come delegato gestione evento presso la società calcistica S.S.	
	MONOPOLI 1966 S.r.l. a titolo gratuito, quale tesserato dal 30.07.2021.	
	Queste sopraelencate - secondo la Procura - sono le uniche due	
	comunicazioni di svolgimento di attività extra-professionali per conto della	
	S.S. Monopoli 1966 S.r.l. che risultano essere state presentate dal militare	
	presso i vari Comandi presso i quali ha prestato servizio, mentre, al	
	contrario, è stato accertato che abbia svolto tale attività continuatamente	
	dalla stagione sportiva 2012/2013.	
	La Procura ricorda che l'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 dispone che “ <i>i</i>	
	<i> dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano</i>	
	<i> stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di</i>	
	<i> appartenenza”</i> (comma 7) e che, considerato che, in caso di inosservanza del	
	divieto, il compenso dovuto deve essere versato all'Amministrazione di	
	appartenenza (comma 7), “ <i>l'omissione del versamento del compenso da</i>	
	<i> parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di</i>	
	<i> responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”</i>	
	(comma 7-bis).	
	Tale disposizione, come l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e l'art. 894 del D. Lgs.	
	n. 66/2010, trova la sua <i>ratio</i> nel principio generale, derivante dall'art. 98	
	Cost. e riconosciuto costantemente anche dalla giurisprudenza contabile,	
	4	

	secondo il quale l'impiegato pubblico deve dedicare all'ufficio di appartenenza tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale.	
	La responsabilità erariale nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro, prevista dal citato art. 53, commi 7 e 7-bis, deriva dunque dal mancato riversamento, in favore della stessa, del compenso indebitamente percepito dal dipendente pubblico non autorizzato (Sez. giur. Toscana, 10 giugno 2020, n.152).	
	Il suddetto danno erariale è, come già affermato, imputabile alla colpa gravissima del Cipulli e, per motivi legati alla prescrizione, anche in ragione della disposizione contenuta nell'art. 85, comma 4, decreto-legge n. 18 del 2020, è circoscritto dalla Procura regionale agli importi da costui illecitamente percepiti nel periodo 2018 – 2021.	
	Tuttavia, precisa sempre la Procura, come le indagini abbiano disvelato che il Cipulli ha svolto attività extra-istituzionale con sistematicità e, addirittura, con professionalità e ciò si desume dal fatto che egli ha ricoperto l'incarico di addetto alla sicurezza, e non solo negli stadi, per lunghi anni e in relazione a diverse società, facendo della “sicurezza” un vero e proprio “secondo” lavoro.	
	Infatti, sempre in riferimento all'incarico di delegato gestione evento dell'impianto sportivo "Stadio V.S. Veneziani", in Monopoli, egli ha svolto tale attività anche negli anni dal 2015 – 2017.	
	L'atto di citazione ha riportato altre tre tabelle da cui risulta: 1) il decreto di costituzione del gruppo operativo per la sicurezza (g.o.s.) con Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, nonché responsabile degli <i>Steward</i> il Sig. Vito CIPULLI, con 17	
	5	

	verbali di riunione in cui Vito Cipulli risulta presente, in relazione alla stagione calcistica 2017/2018;	
	2) il decreto di costituzione del gruppo operativo per la sicurezza (g.o.s.) con Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, nonché responsabile degli <i>Steward</i> il Sig. Vito Cipulli, con 19 verbali di riunione in cui lo stesso risulta presente, in relazione alla stagione calcistica 2016/2017; 3) il decreto di costituzione del gruppo operativo per la sicurezza (g.o.s.) con Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, nonché responsabile degli <i>Steward</i> il Sig. Vito Cipulli, con 18 verbali di riunione in cui lo stesso risulta presente, in relazione alla stagione calcistica 2015/2016.	
	E' inoltre lecito presumere, secondo la Procura, che il Cipulli abbia esercitato la medesima attività anche negli anni 2012 – 2013 – 2014, atteso che lo stesso ha percepito rimborsi per i predetti anni.	
	Tuttavia, per questi anni - afferma la Procura - non è stato possibile reperire documentazione comprovante detti incarichi, in quanto la squadra militava in una categoria inferiore (Serie D Lega Nazionale Dilettanti) per la quale non era richiesta la figura del Responsabile degli <i>Steward</i> e del Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dell'Impianto o del D.G.E. (Delegato Gestione Evento) né l'istituto del GOS.	
	È stato acquisito esclusivamente un verbale di SIT, stilato il 16 ottobre 2014, nel quale il militare Cipulli si dichiara Responsabile della Sicurezza allo Stadio.	
	Nell'ambito di tali rapporti, il militare Cipulli risulta aver percepito dalla S.S. Monopoli 1966 S.r.l. compensi per l'attività professionale svolta, senza	

	soluzione di continuità, dalla stagione sportiva 2012 fino a quella 2020/2021,	
	come risulta dai mastrini (doc. 1 – all. 17):	
	"Banca Carime" per la stagione sportiva 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,	
	2017/2018;	
	"Banca Popolare di Bari" per la stagione sportiva 2013/2014;	
	"Rimborsi a piè di lista" per la stagione sportiva 2014/2015;	
	"Cipulli Vito" per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014;	
	"Cassa contante" per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014;	
	"Compensi attività sportiva" per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014;	
	e dai movimenti bancari dal 1.7.2018 al 30.6.2021, (doc. 1 - all. 17.1) in cui	
	sono riportati i bonifici effettuati dalla S.S. Monopoli 1966 srl a favore di	
	Cipulli Vito (doc. 1 - allegato 17.1) e precisamente:	
	COMPENSI EXTRA ISTITUZIONALI (S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.)	
	2012 1.750,00	
	2013 2.450,00	
	2014 750,00	
	2015 2.250,00	
	2016 6.300,00	
	2017 5.500,00	
	2018 13.690,00	
	2019 700,00	
	2020 12.870,00	
	2021 5.500,00	
	Totale: € 51.760,00	
	7	

	Tale somma, “così elevata”, per la Procura rende altrettanto evidente il	
	carattere di non occasionalità dell'impiego.	
	Inoltre, egli ha svolto attività legate alla sicurezza anche per conto della	
	APULIA SECURTEAM SRL e dell’Associazione Culturale “PROGETTO	
	EMME”.	
	Per quanto riguarda la Apulia Securteam srl, dai riscontri eseguiti presso le	
	imprese che, come “clienti”, hanno intrattenuto rapporti commerciali con	
	tale società, è emerso che la maggior parte di esse si sono interfacciate con il	
	militare Cipulli Vito, comprovando un suo effettivo coinvolgimento nella	
	vita imprenditoriale della s.r.l., al fine di promuoverne i servizi e gestirli	
	concretamente in occasione dei vari eventi. In particolare, i militari operanti	
	hanno acquisito n. 53 <i>e-mail</i> , con relativi allegati (contratti e assunzioni),	
	intercorse tra il responsabile della Quojobis spa e il sig. Cipulli Vito, relative	
	alla somministrazione di lavoro effettuata dalla Quojobis spa alle "aziende	
	utilizzatrici" di volta in volta interessate (APULIA SECURTEAM S.r.l. e L	
	& CO INVESTIGAZIONI S.r.l.) per servizi di vigilanza privata e servizi	
	fiduciari e di guardiania: da tutte le <i>email</i> emerge che il referente per	
	entrambe le società è proprio il militare Cipulli Vito. Dall'esame delle ultime	
	<i>e-mail</i> si evince, addirittura, che il militare ha continuato ad occuparsi del	
	servizio degli <i>steward</i> allo stadio di Monopoli, facendo da tramite tra la S.S.	
	Monopoli 1966 S.r.l. e la Quojobis S.p.a., nonostante la Questura di Bari gli	
	avesse revocato l'incarico di responsabile degli <i>steward</i> e di delegato	
	gestione evento per la stagione sportiva 2021/2022, in qualità di componente	
	del GOS (per mancanza dei requisiti previsti). Inoltre, dall'analisi delle	
	ultime due <i>e-mail</i> trasmesse, per la Procura si desume anche che il militare si	

	sia occupato del servizio degli <i>steward</i> presso lo stadio comunale "Città degli Ulivi" di Bitonto, per conto della locale società di calcio.	
	Anche nei confronti dell'Associazione Culturale "PROGETTO EMME" è risultato che il Cipulli si sia occupato dei servizi di vigilanza, in relazione all'organizzazione della manifestazione "Pesci Fuor d'Acqua 2019", di "Eventi Natalizi 2019" e "Capodanno Winter Show".	
	Relativamente alle due società citate, la Guardia di Finanza non ha rinvenuto somme percepite direttamente dal Cipulli, ma la prova che costui abbia esercitato con sistematicità e professionalità un'attività extra-istituzionale, secondo gli inquirenti, è inconfutabile.	
	A tal proposito, si segnala che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con Circolare del 19 febbraio 1997, n. 3, ha chiarito che gli incarichi extra-istituzionali sono da considerarsi compatibili quando soddisfano requisiti dell'occasionalità e della sporadicità.	
	Da quanto sin qui delineato, secondo la Procura appare evidente come l'attività extra-istituzionale svolta dal Cipulli, dal 2012 al 2022, non possa avere i caratteri della occasionalità e della sporadicità, essendosi egli dedicato alla stessa in modo professionale e sistematico, manifestando, in tal modo, una condotta sprezzante delle regole ed altamente superficiale.	
	Pertanto, il Cipulli si è reso responsabile della violazione dell'art. 53, del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 894 del D. Lgs. n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare" e della Circolare n. 6/1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica.	
	Ricorrono, secondo la Procura, a carico del militare Cipulli Vito tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa disciplinata dall'art.	
	9	

	53 del d.lgs. n.165/2001, atteso che i compensi lordi percepiti per le attività	
	extra-istituzionali non autorizzate, da febbraio 2018 a giugno 2021 e pari	
	complessivamente ad euro 32.760,00, non risultano mai versati	
	all'Amministrazione pubblica di appartenenza, determinando	
	conseguentemente a carico della stessa una mancata entrata.	
	Al signor Cipulli Vito è stato notificato l'invito a dedurre previsto dall'art.	
	67 del d. lgs. 26.08.2016, in seguito al quale il Cipulli ha presentato le	
	proprie deduzioni in data 31.07.2023.	
	Nelle deduzioni l'invitato ha sostenuto che l'attività di delegato alla	
	sicurezza per la società sportiva Monopoli 1966, per la quale ha ricevuto	
	degli emolumenti a titolo di rimborso spese, è stata regolarmente dichiarata	
	all'amministrazione di appartenenza; ha affermato, inoltre, di non ricoprire	
	la carica di <i>amministratore di fatto</i> dell'Apulia Securteam s.r.l., di non	
	percepire alcun compenso da detta società, di ritenere, infine, che l'eventuale	
	danno all'amministrazione di appartenenza si sia ormai prescritto, atteso che	
	l'indagine svolta dal personale della Guardia di finanza ha riguardato anni	
	dal 2012 ad oggi.	
	La Procura non ha ritenuto tali eccezioni fondate e ha citato in giudizio il	
	signor Cipulli Vito.	
	La Procura ha ritenuto inidonee ad autorizzare le attività extra-lavorative del	
	Cipulli le uniche lettere di comunicazione inviate dallo stesso, ossia quelle	
	del 18.02.2014, dell'1.04.2015, dell'8.01.2021 e quella del 25.01.2022 e	
	comunque inidonee a giustificare le attività dal 2018 al 2021 - anni oggetto	
	di effettiva contestazione nell'odierno giudizio e le somme negli stessi	
	corrisposte dalla S.S. Monopoli 1966 s.r.l.	

	Ha evidenziato, inoltre, come emerge dagli atti che, dal 2018 al 2021 le	
	somme corrisposte dalla S.S. Monopoli 1966 s.r.l (doc. 1 – all. 17 e 17.1	
	relativi ai mastrini e ai bonifici) hanno un carattere di continuità che mal si	
	concilia con un incarico occasionale e che la frequenza con la quale il sig.	
	Cipulli è intervenuto nelle riunioni per la sicurezza dello stadio, con tutto	
	quello cui lo stesso è chiamato a garantire prima, durante e dopo l’evento	
	sportivo, in termini di organizzazione, coordinamento controllo degli	
	<i>stewards</i> , non può ridursi a un generico “non eccessivo impegno temporale”.	
	Vi sono altre attività, attinenti alla sicurezza durante gli eventi sportivi e non	
	sportivi, in relazione alle quali non è stata effettuata alcuna comunicazione	
	all’amministrazione di appartenenza, come nel caso di Apulia Securteam	
	s.r.l. e dell’associazione Progetto Emme, che dimostrano trattarsi di	
	un’occupazione tutt’altro che sporadica e occasionale. Rispetto a tali attività	
	la Procura ha richiamato le testimonianze dei clienti dei due enti, nonché le	
	<i>email</i> delle società Quojobis S.p.A. e della L&Co investigazioni s.r.l., dalle	
	quali emerge un ruolo fondamentale del Cipulli per stabilire prezzo e	
	modalità di svolgimento dell’attività di sicurezza. La Procura, per taluni	
	incarichi formali o di fatto, non ha acquisito prova della corresponsione di	
	emolumenti per cui non ha potuto contestare ulteriori danni.	
	La Procura, da ultimo, ha aggiunto che la condotta serbata dal Cipulli in	
	relazione all’attività extra-istituzionale non autorizzata, è stata oggetto di un	
	procedimento disciplinare da parte dell’amministrazione di appartenenza che	
	si è concluso con l’applicazione della sanzione di 15 giorni di consegna di	
	rigore e con l’avvio della procedura di recupero delle somme tramite	
	pignoramento di parte dello stipendio.	

	La Procura ha concluso ritenendo che la condotta del Cipulli sia connotata	
	dalla colpa grave e il risarcimento da parte di quest'ultimo, per il danno	
	patito dal Ministero della Difesa, determinato nell'importo di euro 32.760,00	
	ed accessori.	
	In data 8 febbraio 2024 è stata depositata Memoria difensiva con	
	costituzione in giudizio per conto del signor Cipulli Vito da parte	
	dell'avvocato Grazia Curigliano, cui il Cipulli ha conferito procura <i>ad litem</i> .	
	La difesa ha ribadito quanto già evidenziato nelle deduzioni all'invito a	
	dedurre.	
	In particolare, rispetto alle attività svolte per conto della S.S. Monopoli 1966	
	srl, è stato evidenziato che il Cipulli è Vice Delegato per la Gestione	
	dell'Evento presso la S.S. Monopoli 1966, come previsto dal D.M. del	
	13.08.2019, attualmente tesserato presso la società sportiva Monopoli calcio	
	1966, partecipante al Campionato professionistico di serie C e che da tale	
	attività non percepisca alcuna remunerazione.	
	L'attività in questione definita come "ludico ricreativa", secondo la difesa, è	
	stata regolarmente dichiarata all'amministrazione di appartenenza e nel	
	rispetto della normativa non deve ritenersi soggetta ad alcuna autorizzazione,	
	essendo inquadrabile fra quelle attività per le quali è prevista la sola	
	preventiva comunicazione alla Marina Militare.	
	La difesa ha richiamato le stesse dichiarazioni, già prodotte dalla Procura,	
	presentate dal Cipulli al Comando di Brindisi e di Ancona del 18.02.2014,	
	dell'01.04.2015 e del 25.01.2022, osservando che sarebbero conformi a	
	quanto stabilito dall'art. 895 del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 748 del DPR n.	
	90/2010.	
	12	

	Il Cipulli avrebbe, quindi, comunicato ai due Comandi di Brindisi ed Ancona	
	la sua attività extra-lavorativa e questo sarebbe stato sufficiente ad	
	autorizzarlo.	
	La difesa ha precisato che non vi è alcun obbligo di comunicazione periodica	
	della stessa attività, ma soltanto di comunicazione presso il Comando di	
	appartenenza, obbligo al quale il Cipulli ha adempiuto in entrambi i casi.	
	Sulla gratuità o comunque sulla natura di rimborso spese degli emolumenti	
	ricevuti, la difesa ha allegato alcuni giustificativi di spese, per le quali è stato	
	disposto il rimborso non essendo stato possibile, visto il notevole lasso di	
	tempo contestato dal Comando accertatore, recuperare tutti i giustificativi	
	degli ultimi 10 anni.	
	Ha evidenziato ancora la difesa del Cipulli che l'ulteriore contestazione, per	
	cui si tratta di attività incompatibile con lo <i>status</i> di militare e di pubblico	
	dipendente, sarebbe esclusivamente basata sull'acquisizione di un verbale di	
	contestazione di illecito amministrativo n. 55/2020 del 03.11.2020 della	
	Questura di Brindisi (notificato il 03.11.2020) con il quale è stata contestata	
	la violazione di cui all'art. 3 comma 13 L. n. 94/2009, asseritamente	
	commessa il 13.8.2020, per <i>“aver svolto servizi di controllo delle attività di</i>	
	<i>intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, senza essere</i>	
	<i>iscritto nell'apposito elenco prefettizio”</i> .	
	Tuttavia, ha evidenziato che tale accertamento è stato contestato dal Cipulli	
	con ricorso al Prefetto di Brindisi cui ha fatto seguito l'opposizione	
	all'ordinanza davanti al Giudice di Pace di Brindisi. Ha evidenziato, ancora,	
	la difesa che le somme contestate dalla Procura, pari a complessivi €	
	51.760,00, sono esigue se suddivise per i 9 anni di riferimento.	

	Pertanto, anche in relazione all’ammontare, si sostiene che, al contrario, le	
	somme innanzi richiamate sarebbero da qualificare, ai sensi dell'art. 90,	
	comma 3, della Legge n. 289/2002, quali " <i>redditi diversi</i> " in quanto	
	"rimborsi forfetari di spese" privi di presupposto professionale a fronte di	
	attività sportiva dilettantistica occasionalmente svolta all'interno del	
	sodalizio sportivo.	
	Anche gli acquisiti decreti di costituzione dei gruppi GOS a firma del	
	Prefetto di Bari per i campionati di calcio della stagione 2015- 2016 alla	
	stagione 2020 – 2021 ed i relativi verbali stilati in sede Gos, in occasione	
	degli incontri di calcio disputati in casa dalla compagine locale, non	
	sarebbero ostativi alla dimostrazione che trattasi di attività rientrante nel	
	suddetto assetto normativo in quanto, come anche si evince dall’allegata	
	scheda informativa, detta attività è stata svolta in maniera assolutamente	
	gratuita.	
	Con riferimento, invece, ai rapporti fra il Cipulli e la APULIA SECUR	
	TEAM s.r.l., per il quale viene contestato allo stesso di aver percepito un	
	compenso pari a € 2.923,76, precisa la difesa che il Cipulli non ha mai	
	rivestito la carica di amministratore nella suddetta società (carica rivestita dal	
	proprio padre v. all.n.8) ma, come risulta dalla allegata visura CCIAA, ha	
	solo la qualifica di socio, senza alcun impegno fattivo della suddetta società	
	e che non ha mai esercitato l’attività di amministratore di fatto, ne’ percepito	
	la retribuzione contestata, che guarda caso corrisponde pressappoco	
	all’importo riportato in bilancio a titolo di utile.	
	Inoltre, risulta dal verbale di assemblea che tutte le somme che hanno	
	contribuito a formare l’utile della società sono state reinvestite nella società	
	14	

	stessa, dunque, nessun emolumento è stato giammai oggetto di compenso a	
	favore del Cipulli.	
	La difesa ha affermato poi che dagli atti accertativi, posti alla base della	
	contestazione del Comando, risulta che tutte le testimonianze acquisite e	
	relative alla presunta attività svolta dal Cipulli sono state precise e	
	concordanti nell'affermare che:	
	- <i>l'attività del Cipulli si basava esclusivamente nel prendere contatti e</i>	
	<i>accordi circa un servizio di sicurezza attività poi svolta effettivamente da</i>	
	<i>altre persone (cfr verbale sit pag. 5,6 7 e 8 della nota);</i>	
	- <i>il corrispettivo versato per tali attività è stato sempre trasmesso tramite</i>	
	<i>bonifico bancario intestato alla medesima società e non vi è in atti alcuna</i>	
	<i>traccia, nè è stato effettuato dalla GDF un accertamento tributario che</i>	
	<i>provasse che le somme sono effettivamente transitate sul conto corrente del</i>	
	<i>ricorrente.</i>	
	Dunque, il ricorrente secondo la difesa non ha mai esercitato attività di	
	amministratore di fatto. Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata in	
	materia di “amministrazione di fatto” richiamata dalla difesa, non ricorrono	
	nella fattispecie le caratteristiche dell'amministratore di fatto (cfr. Corte di	
	Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 19 gennaio 2022 n. 1516).	
	Anche con riferimento ai rapporti fra il Cipulli e l'associazione culturale	
	PROGETTO EMME, la difesa respinge ogni addebito <i>in primis</i> perché,	
	come risulta dall'allegato atto costitutivo, la stessa è senza scopo di lucro,	
	essendo anche stabilito all'art. 2 che durante la vita dell'associazione	
	eventuali utili non potranno essere distribuiti, né vi è la prova che il	
	convenuto abbia percepito alcuna somma.	
	15	

	Anche con riferimento alle presunte attività svolte dal Cipulli per conto della	
	suddetta associazione, non vi sono in atti prove certe e inconfutabili, ma solo	
	meri elementi presuntivi, tra l'altro, basati sulle sole dichiarazioni fatte da un	
	solo fornitore (il legale rappresentate della Audiring spa con sede in Milano.	
	Cfr. pag. n. 13 della nota della GDF), il quale ha fornito – secondo la difesa -	
	documentazione del tutto insufficiente e le cui dichiarazioni sono basate	
	esclusivamente su documentazione e/o dichiarazione di provenienza	
	unilaterale della suddetta società e non supportate da monitoraggio nel lungo	
	termine e/o accertamento tributari attestante che il Cipulli abbia percepito	
	negli anni che vanno dal 2012 al 2021 la somma di € 4.105,40.	
	La difesa ha richiamato poi il 'Decreto Semplificazioni' art. 21, comma 1,	
	D.L. n. 76/2020, per affermare che non vi sarebbe né il dolo né la colpa	
	grave nel comportamento del Cipulli, stanti le esclusioni di punibilità	
	stabilite dalla norma in questione.	
	Ha evidenziato, inoltre, che non vi sarebbe stato occultamento da parte del	
	Cipulli stanti le comunicazioni effettuate dallo stesso alla propria	
	amministrazione.	
	Ha affermato la difesa che nei casi oggetto del presente giudizio, sebbene il	
	convenuto abbia formalmente ricevuto denaro, in realtà tali dazioni	
	costituivano un rimborso spese in relazione agli spostamenti necessari per	
	raggiungere i luoghi prefissati, nonché per l'acquisto del materiale necessario	
	per la realizzazione dei progetti.	
	Inoltre, trattandosi di mera attività in seno ad associazioni non commerciali	
	ma sportive e culturali, la difesa esclude poi ogni possibile conflitto	
	d'interesse con la propria attività lavorativa di dipendente pubblico e reputa	

	che, comunque, non vi sarebbe stata alcuna delle cause ostative per le quali	
	l'Amministrazione datrice di lavoro potesse procedere a verifica cui è	
	finalizzata la necessaria autorizzazione.	
	Come ricordato da numerose pronunce giurisprudenziali, infatti, anche per	
	le attività previste dalla legge come astrattamente compatibili, è necessaria la	
	verifica da parte dell'amministrazione della loro effettiva compatibilità o	
	incompatibilità (o anche inconferibilità), oltre che dell'assenza di conflitti	
	d'interesse nel caso concreto, nonché del successivo monitoraggio, a fini di	
	trasparenza, dei singoli incarichi espletati da ciascun dipendente (cfr. Corte	
	dei conti, Sez. giur. Abruzzo, n. 2/2019 cit.);	
	La difesa ha ribadito, infine, l'eccezione di prescrizione osservando che vi	
	sono forti dubbi sulla tempestività dell'azione che evidenzia la difficoltà a	
	"ricostruire" quanto contestato dall'Amministrazione Difesa, trattandosi di	
	fatti risalenti di oltre un decennio e che il Cipulli, in assoluta buona fede,	
	sarebbe stato rassicurato dal suo ufficio amministrativo circa la superfluità di	
	una autorizzazione formale per l'attività svolta.	
	Inoltre, la difesa ha fatto presente che pende dinanzi al Tar Lecce ricorso	
	giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dall'Amministrazione	
	Militare.	
	Nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dopo la relazione del	
	Presidente, il PM ha ritenuto che il riferimento dell'avvocato alla normativa	
	e al Codice dell'Ordinamento Militare non sia giustificato in quanto le	
	disposizioni invocate riguardano coloro che svolgono attività calcistiche e	
	non attività prettamente commerciali. Con riferimento al rimborso spese, il	
	PM ha precisato che trattasi di somme non sempre documentate. L'avv.	

	Curigliano, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha fornito ulteriori	
	precisazioni in ordine ai rimborsi, insistendo sulla mancanza dell'elemento	
	soggettivo della colpa grave del suo assistito.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio, come da ordinanza letta in udienza, in via preliminare, rilevata	
	anche la contrarietà alla medesima sospensione espressa dal Pubblico	
	Ministero, respinge le richieste di sospensione avanzate dalla difesa del	
	Cipulli per i giudizi contemporaneamente pendenti davanti al TAR della	
	Puglia contro il provvedimento disciplinare a lui comminato	
	dall'Amministrazione militare e avanti al Tribunale civile di Bari per la	
	richiesta di restituzione dei pagamenti fatti al Cipulli dalla società di calcio	
	Monopoli ACS.	
	Ritiene questo Collegio che non vi siano i presupposti per la sospensione del	
	processo come disciplinata dall'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile.	
	I due processi predetti, ancorchè collegati alla vicenda oggetto del presente	
	giudizio, non può ritenersi che abbiano carattere pregiudiziale rispetto al	
	giudizio di danno erariale che appare sufficientemente istruito perché il	
	Collegio possa arrivare a decisione in piena autonomia.	
	2. Venendo alla trattazione della vicenda del danno erariale sottoposta alla	
	decisione di questo Giudice.	
	Questo Collegio ritiene fondata, sia pure parzialmente (come si chiarirà in	
	seguito), la contestazione di danno erariale avanzata dalla Procura regionale	
	nei confronti di Cipulli Vito.	
	18	

3.	Prima di esaminare il merito, viene analizzata l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale avanzata dalla difesa del Cipulli sia nelle controdeduzioni all’invito a dedurre che nella memoria per l’udienza.	
	Ritiene il Collegio che l’azione erariale debba considerarsi prescritta per il quinquennio anteriore al 30.5.2018 e quindi anche per i primi 5 mesi del 2018 inclusi nel periodo contestato dalla Procura.	
	La Procura, che parla di “ <i>colpa gravissima</i> ”, non porta infatti elementi per far ritenere che vi sia stato da parte del Cipulli un occultamento doloso, tale da spostare in avanti la decorrenza della prescrizione rispetto all’ultimo quinquennio dalla erogazione degli emolumenti.	
	Questo Collegio ritiene, pertanto, che la prescrizione impedisca il risarcimento per i primi 5 mesi del 2018 in quanto la prima interruzione si ha con la messa in mora effettuata dall’Amministrazione in data 30.5.2023 mentre l’invito a dedurre è stato notificato in data 16.6.2023.	
	Per cui, per l’anno 2018, il danno risarcibile si ritiene che debba ridursi ad € 10.990,00 e conseguentemente il danno complessivo viene ridotto ad € 30.060,00.	
	4. Venendo al merito.	
	La normativa speciale che regola i militari è data dagli artt. 894, 895 e 896 del d.lgs. n. 66 del 2010, c.d. Codice dell'ordinamento militare, che va coordinata con l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, comunque richiamata nel Codice suindicato ed applicabile anche ai militari.	
	L’art. 894 prevede le <i>Incompatibilità professionali</i> .	
	1. <i>La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.</i>	
	19	

	2. <i>E' altresì incompatibile l'esercizio di un mestiere, di un'industria o di</i>	
	<i>un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra</i>	
	<i>consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.</i>	
	L'art. 895 prevede le attività extraprofessionali sempre consentite	
	1. <i>Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi,</i>	
	<i>connesse con:</i>	
	a) <i>la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;</i>	
	b) <i>l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere</i>	
	<i>dell'ingegno e di invenzioni industriali;</i>	
	c) <i>la partecipazione a convegni e seminari;</i>	
	d) <i>le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive</i>	
	<i>dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre</i>	
	<i>2002, n. 289;</i>	
	e) <i>incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese</i>	
	<i>documentate;</i>	
	f) <i>la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.</i>	
	2. <i>Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario</i>	
	<i>di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo</i>	
	<i>stato di militare.</i>	
	L'art. 896 prevede le Attività extraprofessionali da svolgere previa	
	autorizzazione o conferimento.	
	1. <i>I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati</i>	
	<i>conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 2.</i>	
	<i>Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori</i>	
	20	

	<i>degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento</i>	
	<i>dei doveri connessi con lo stato di militare.</i>	
	<i>3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che</i>	
	<i>possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri</i>	
	<i>oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità,</i>	
	<i>tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto,</i>	
	<i>nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.</i>	
	<i>4. E' fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53,</i>	
	<i>commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</i>	
	<i>E' evidente che le attività extra-lavorative del Cipulli non rientrano tra le</i>	
	<i>attività sempre consentite dell'art. 895 di cui alle lettere d) le prestazioni</i>	
	<i>nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi</i>	
	<i>dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; ed e)</i>	
	<i>incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate.</i>	
	<i>Il Cipulli (diversamente da quanto affermato dalla sua difesa) non ha svolto</i>	
	<i>attività sportive, ossia quelle a cui fa riferimento la disposizione citata, ma la</i>	
	<i>vigilanza in occasione di attività sportive ed altre attività anche commerciali</i>	
	<i>(assolutamente incompatibili con il pubblico impiego), né può parlarsi di</i>	
	<i>singoli incarichi soggetti solo a rimborso data la sistematicità e continuità</i>	
	<i>degli incarichi avuti dal Monopoli calcio e da altri soggetti privati.</i>	
	<i>Si rientra, pertanto, nell'applicabilità dell'art. 896 citato, per cui il militare</i>	
	<i>doveva avere un'autorizzazione da parte dei suoi superiori gerarchici,</i>	
	<i>autorizzazione che doveva essere preceduta da apposita comunicazione.</i>	
	<i>5. Il militare risulta avere effettuato quattro comunicazioni ai suoi comandi.</i>	
	<i>La Procura però ritiene le comunicazioni concretamente effettuate dal</i>	
	21	

	Cipulli ai Comandi di Brindisi ed Ancona in data 18.02.2014, 01.04.2015,	
	8.1.2021 e 25.01.2022 inidonee per aversi l'autorizzazione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	Al contrario, la difesa non solo le ritiene idonee, ma sostiene che non vi è	
	bisogno di una comunicazione periodica, essendo a suo avviso sufficiente	
	una comunicazione <i>una tantum</i> al Comando presso cui il Cipulli si trovava	
	ad essere in servizio. Pertanto, sarebbe stata sufficiente a rispettare la	
	normativa una comunicazione effettuata al Comando di Brindisi ed una al	
	Comando di Ancona.	
	La tesi della difesa non è condivisa da questo Collegio giudicante che ritiene	
	come l'autorizzazione da chiedersi per un'attività, che oggettivamente è	
	risultata essere continua ed assidua (non sporadica ed occasionale), tenuto	
	conto del numero delle gare sportive <i>vigilate</i> dal Cipulli e delle riunioni nelle	
	quali il Cipulli risulta avere preso parte nelle varie annate sportive, doveva	
	essere molto più esplicita e precedere almeno ogni annualità sportiva presso	
	il Comando presso cui il militare prestava servizio.	
	6. Tenuto conto poi che la contestazione della Procura si limita al periodo dal	
	2018 al 2021, l'unica che teoricamente potrebbe legittimare il Cipulli a	
	trattenere parte degli importi erogati dalla società calcistica di Monopoli	
	(quelli del 2021) è la comunicazione dell'8.1.2021.	
	Tale comunicazione, a differenza di altre, risulta priva di protocollo di	
	arrivo, elemento che si aggiunge all'affermazione evidentemente, anche in	
	questo caso, non veritiera che si tratta di un'attività <i>priva di carattere di</i>	
	<i>continuità ed assiduità</i> . Per cui la valutazione di inidoneità delle	
	22	

	comunicazioni fatta dalla Procura è pienamente condivisa dal Collegio	
	giudicante anche per quella dell'8.1.2021.	
	7. Emerge dagli atti che, dal 2018 al 2021 - anni oggetto di contestazione	
	nell'odierno giudizio, ma discorso analogo potrebbe farsi per varie annualità	
	anteriori escluse dalla richiesta della Procura - non solo gli incarichi ma	
	anche le somme corrisposte dalla S.S. Monopoli 1966 s.r.l (doc. 1 – all. 17 e	
	17.1 relativi ai mastri e ai bonifici) hanno un carattere di continuità che	
	mal si concilia con un incarico occasionale. La frequenza con la quale il sig.	
	Cipulli è intervenuto nelle riunioni per la sicurezza dello stadio, con tutto	
	quello cui lo stesso Cipulli è chiamato a garantire prima, durante e dopo	
	l'evento sportivo, in termini di organizzazione, coordinamento controllo	
	degli <i>stewards</i> , non può ridursi a un generico “non eccessivo impegno	
	temporale”.	
	A conferma della <i>non occasionalità</i> delle attività extra-lavorative del Cipulli	
	e, in particolare, di quelle di vigilanza – anche se dalle stesse la Procura non	
	è riuscita a dimostrare la percezione di corrispettivi e non ha chiesto il	
	risarcimento di danni erariali - ci sono poi altre attività, sempre attinenti alla	
	sicurezza durante gli eventi sportivi e non sportivi, in relazione alle quali non	
	è stata effettuata alcuna comunicazione all'amministrazione di appartenenza,	
	come nel caso di <i>Apulia Securteam s.r.l.</i> e dell'associazione <i>Progetto Emme</i> .	
	Rispetto a tali attività la Procura richiama le testimonianze dei clienti dei due	
	enti, nonché le <i>email</i> delle società Quojobis S.p.A. e della L&Co	
	investigazioni s.r.l., nelle quali emerge un ruolo fondamentale del Cipulli per	
	stabilire prezzo e modalità di svolgimento dell'attività di sicurezza.	
	23	

	8. Infine, un ulteriore e non trascurabile elemento per non considerare	
	lecitamente svolta l'attività extra-lavorativa del Cipulli e dunque	
	autorizzabile o svolgibile con mera comunicazione, si rinviene nella	
	circostanza che l'attività da un riscontro effettuato dalla Polizia è stata	
	ritenuta illecita.	
	Agli atti esiste, infatti, un verbale di contestazione di illecito amministrativo	
	n. 55/2020 del 03.11.2020 della Questura di Brindisi (notificato il	
	03.11.2020) con il quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3	
	comma 13 L. n. 94/2009 asseritamente commessa il 13.8.2020, per <i>“aver</i>	
	<i>svolto servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in</i>	
	<i>luoghi aperti al pubblico, senza essere iscritto nell'apposito elenco</i>	
	<i>prefettizio”</i> .	
	La difesa del Cipulli riporta nei suoi allegati alla memoria per l'udienza	
	anche l'atto derivato dalla contestazione del verbale con la violazione	
	sopracitata:	
	<i>“Nell'atto della Questura di Brindisi Ufficio di Gabinetto del 18.8.2021 in</i>	
	<i>relazione alla vs nota, datata 2 agosto u.s., concernente i nominativi della</i>	
	<i>suddetta società appartenenti al G.O.S. per la stagione calcistica 2021-</i>	
	<i>2022, si comunica che non si rilevano condizioni ostative alla nomina dei</i>	
	<i>membri di tale organo ad eccezione del Sig. CIPULLI Vito, nato a Monopoli</i>	
	<i>il 10.08.1977, individuato come responsabile degli steward - Delegato alla</i>	
	<i>Gestione dell'Evento per la società sportiva, il quale non risulta essere</i>	
	<i>compatibile con tale figura professionale, mancando dei requisiti soggettivi</i>	
	<i>previsti di cui all'allegato A del D.M. Interno datato 8 agosto 2007. In tale</i>	
	<i>ambito, si richiede altresì, con ogni consentita urgenza, la lista del</i>	

	<i>personale steward di cui la S.S. MONOPOLI 1966 intende avvalersi per la</i>	
	<i>stagione sportiva 2021-2022. IL QUESTORE (Bisogno) ”.</i>	
	La difesa del Cipulli allega, altresì, il ricorso al Giudice di Pace di Brindisi	
	contro tale provvedimento, osservando che il Giudice di Pace lo avrebbe	
	accolto.	
	Tuttavia, emerge dalla lettura di tale ricorso che i vizi contestati al	
	provvedimento sono solo di tipo formale mentre la sostanza, ossia la	
	manca nel Cipulli dei requisiti previsti dal D.M. Interno dell’8.8.2007,	
	non viene neanche messa in discussione.	
	Dunque, alle ragioni di illiceità dell’attività extra-lavorativa in quanto non	
	autorizzata dalla propria amministrazione si sommano anche quelle	
	dell’illiceità in sé dell’esercizio dell’attività, in quanto il Cipulli risulta privo	
	dei requisiti previsti dalla normativa sulla vigilanza.	
	9. La difesa ha depositato, il giorno prima dell’udienza di discussione, una	
	memoria con tre allegati, affermando che vi era la documentazione dei	
	rimborsi spese ottenuti dal Cipulli e che, tenuto conto della stessa, doveva	
	essere detratta la somma equivalente a quanto dallo stesso Cipulli preteso a	
	titolo di danno erariale.	
	In realtà la documentazione prodotta non offre alcuna garanzia rispetto al	
	fatto che trattasi di spese connesse ai rimborsi spese per le attività rese dal	
	Cipulli alla società di calcio del Monopoli.	
	Vi sono una serie di autodichiarazioni di data incerta rese dallo stesso Cipulli	
	alla società del Monopoli, con firma del Cipulli e controfirma illeggibile di	
	un soggetto sconosciuto (presumibilmente) in rappresentanza della società di	
	calcio del Monopoli; vengono, inoltre, allegati numerosi scontrini fiscali per	
	25	

	lo più di fornitori di carburante, non riconducibili alle attività rese alla	
	società dallo stesso Cipulli.	
	10. Appare, inoltre, contraddittoria la tesi sostenuta dalla difesa del Cipulli in	
	quanto da un lato afferma che <i>“La società S.S. Monopoli 1966 s.r.l., in</i>	
	<i>maniera trasparente e con la massima buona fede, ha sempre ottemperato e</i>	
	<i>provveduto al rimborso di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario</i>	
	<i>ribadendo la natura di rimborso spese nella causale dello stesso”</i> .	
	Quando dopo la stessa difesa allega <i>il Provvedimento del Tribunale di Bari</i>	
	<i>Terza sezione civile Dot. Manca reso in seno a un giudizio di opposizione a</i>	
	<i>ordinanza ingiunzione incardinata dal Monopoli Calcio del 12.02.2024</i>	
	<i>attestante che le ricevute del Cipulli costituiscono rimborso spese</i>	
	<i>carburante.</i>	
	Evidentemente anche la società di calcio del Monopoli, che ha iniziato un	
	contenzioso contro il Cipulli, sembrerebbe non condividere il fatto che le	
	somme erogate allo stesso fossero a lui spettanti come rimborso delle spese	
	sostenute per le attività rese alla società medesima e, per questo, ha richiesto	
	un accertamento giudiziario al riguardo.	
	11. Secondo la difesa (come osservato già nelle sue controdeduzioni	
	all’invito a dedurre) le somme innanzi richiamate sarebbero da qualificare, ai	
	sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 289/2002, quali "redditi diversi",	
	in quanto "rimborsi forfetari di spese" privi di presupposto professionale a	
	fronte di attività sportiva dilettantistica occasionalmente svolta all'interno del	
	sodalizio sportivo, a nulla rilevando che la Guardia di finanza abbia appurato	
	la corresponsione di dette somme attraverso l'acquisizione di	
	documentazione, ove, peraltro, le somme medesime sono correttamente	
	26	

	riportate, conformemente alle relative istruzioni ministeriali, fra le "indennità	
	di trasferta, i rimborsi forfetari di spese, i premi e i compensi erogati	
	nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", in linea anche con il	
	disposto dell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui	
	redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986.	
	Ed in effetti anche nella documentazione allegata dalla Procura risulta la	
	collocazione delle somme percepite dal Cipulli provenienti dalla società	
	calcistica tra i redditi diversi, nei suoi CU.	
	12. Ritiene il Collegio, fermo quanto affermato sulla necessità	
	dell'autorizzazione dell'amministrazione e l'illiceità dell'incarico - cui si è	
	aggiunto quanto emerso dall'atto giudiziario allegato da ultimo dalla difesa -	
	che dalla documentazione prodotta non possa ricavarsi che gli emolumenti	
	erogati dal Monopoli calcio al Cipulli siano meri rimborsi spese.	
	13. A conforto di quanto osservato, tra le sentenze più recenti della Corte dei	
	conti che si sono espresse su vicende di incarichi extra-lavorativi non	
	autorizzati, si richiama la sentenza della Sezione Giurisdizionale Emilia-	
	Romagna n. 362/2021 che, in un caso in cui il dipendente pubblico ha avuto	
	incarichi non autorizzati e non comunicati con gettoni di presenza e rimborsi	
	spese, chiarisce la portata della normativa che prevede la necessaria	
	comunicazione ed autorizzazione per gli incarichi esterni dei dipendenti	
	pubblici.	
	Questo generale regime autorizzatorio, a cui sottostanno anche le categorie	
	di pubblici dipendenti non privatizzati (magistrati, militari, polizia,	
	diplomatici, prefetti etc.), ha una evidente e condivisibile ratio sia civilistica-	
	lavoristica che pubblicistica: consentire al datore di valutare la compatibilità	
	27	

	di tale attività extra-lavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in	
	modo terzo ed imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal	
	lavoratore alla P.A., in applicazione del principio costituzionale di	
	tendenziale esclusività (98 cost.) e di buon andamento ed imparzialità	
	dell'azione amministrativa (art. 97 cost.).	
	L'inosservanza di tale basilare precetto sulla previa doverosa autorizzazione	
	comporta per tutti i dipendenti, compresi quelli in part-time, sia sanzioni	
	disciplinari che una sanzione pecuniaria.	
	Infatti, l'art. 53, co.7, d.lgs. n. 165/2001 prevede che: <i>“il compenso dovuto</i>	
	<i>per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura</i>	
	<i>dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio</i>	
	<i>dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad</i>	
	<i>incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”</i> .	
	Il comma 7-bis del predetto decreto legislativo prevede che: <i>“L'omissione del</i>	
	<i>versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito</i>	
	<i>percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla</i>	
	<i>giurisdizione della Corte dei conti”</i> : trattasi di norma, quest'ultima, non	
	innovativa, ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo	
	(Cass., sez. un., 2.11.2011 n. 22688) volta a radicare in capo alla Corte dei	
	Conti la giurisdizione in materia nel termine prescrizionale quinquennale,	
	escludendo quella del giudice ordinario propugnata da un minoritario	
	indirizzo giurisprudenziale (C. conti, Sez. Lombardia, 27.1.2012 n. 31,	
	riformata in appello da C conti, Sez. I, 13.3.2014 n. 406) sulla base di una	
	qualificazione della pretesa in chiave civilistica-lavoristica. Trattasi di una	
	ipotesi di responsabilità tipica, in cui la sanzione (integrale riversamento di	

	quanto percepito <i>contra legem</i>) è predeterminata per legge, ma la stessa	
	soggiace comunque agli altri presupposti del giudizio di responsabilità	
	erariale (<i>in primis</i> elemento soggettivo) nonché alla limitazione derivante	
	dalla prescrizione quinquennale (cfr Corte conti Sez. Toscana, 8.9.2014 n.	
	159; Sez. Calabria 10.5.2013 n. 161; Sez. I, 13.3.2014 n. 406).	
	14. Anche la sentenza della Sez. Giur. Puglia, n. 290 del 2023, conferma la	
	vincolatività della norma del TUPI in un caso in cui un dipendente pubblico	
	a tempo pieno aveva un incarico remunerato presso una Società <i>in house</i>	
	(partecipata interamente da enti pubblici).	
	Sulla natura della responsabilità in caso di incarico esterno non autorizzato	
	può farsi riferimento alla pronuncia delle SS. RR. della Corte dei conti (n.	
	26/2019/QM/PROC depositata il 31.7.2019) secondo cui le attività	
	extraistituzionali, perseguite dalla norma, riguarderebbero non solo lo	
	svolgimento non autorizzato di attività “retribuita”, ma anche quella svolta a	
	titolo gratuito, esclusivamente se esercitata in modo pervasivo ed assorbente,	
	violando così il dovere di prestare servizio in maniera esclusiva.	
	15. Tornando alla vicenda in trattazione. A conferma della fondatezza della	
	ricostruzione attorea deve considerarsi anche la sanzione disciplinare	
	disposta dalla sua amm.ne con provvedimento del 28.6.2023, anche se contro	
	la stessa risulta presentato un ricorso al Tar dal Cipulli, che comunque non	
	legittima la sospensione di questo procedimento considerato il principio di	
	autonomia che caratterizza il processo per danno erariale.	
	Il provvedimento sanzionatorio è stato il seguente. “ <i>I. A seguito del</i>	
	<i>procedimento esperito nei Suoi confronti, "La S.V. ha svolto, negli anni</i>	
	<i>2012-2021, attività per conto di società sportive, nonché rivestito, nell'anno</i>	
	29	

	2021, la carica di "amministratore di fatto" delle società "Apulia Securteam	
	S.r.l." e, negli anni 2019-2020, quella di "rappresentante legale" della	
	"Associazione Culturale Progetto Emme" (considerata impresa	
	commerciale), in violazione a quanto previsto dagli articoli 894 e 896 del	
	Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, percependo per tali attività	
	extraprofessionali compensi netti pari a € 66.289,16".	
	2. Esaminati i fatti e vagliate le giustificazioni addotte dalla S.V. e dal	
	Suo difensore, sentito il parere della Commissione di Disciplina, come già	
	comunicatoLe verbalmente al termine della seduta, tenuto conto dei criteri	
	stabiliti dall'articolo 1355 del d lgs 15 marzo 2010, n 66, e dall'articolo 751,	
	secondo comma del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, ho ritenuto equo	
	infliggerLe la sanzione di corpo: "nr. 15(quindici) giorni di consegna di	
	rigore" per la seguente motivazione:	
	"La S.V. ha svolto, negli anni 2012-2021, attività per conto di società	
	sportive, nonché rivestito, nell'anno 2021, la carica di "amministratore di	
	fatto" della società "Apulia Securteam S.r.l." e, negli anni 2019-2020, quella	
	di "rappresentante legale" della "Associazione Culturale Progetto Emme"	
	(considerata impresa commerciale), in violazione a quanto previsto dagli	
	articoli 894 e 896 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, percependo	
	per tali attività extraprofessionali compensi netti pari a euro 66.289,16".	
	Con il suddetto comportamento contravveniva ai seguenti articoli del	
	T.U.O.M.: art. 712 (Doveri attinenti al Giuramento); art. 713 (Doveri	
	attinenti al grado); art. 717 (Senso di responsabilità): art. 719 (Spirito di	
	corpo)... ”	
	30	

	16. Rispetto all'applicabilità al giudizio in esame del c.d. <i>scudo erariale</i>,	
	ossia le limitazioni delle azioni di responsabilità nei giudizi presso la Corte	
	dei conti disposto dall'art. 21, comma 1, D.L. n. 76/2020 e successive	
	modifiche ed integrazioni, che comunque riguarderebbe soltanto le	
	percezioni del Cipulli del 2021 e parte del 2020, ritiene questo Collegio che	
	la norma non possa trovare applicazione in quanto la stessa norma al	
	secondo comma fa salvi i casi di omissione caratterizzati dalla colpa grave.	
	La disposizione così recita: <i>“La limitazione di responsabilità prevista dal</i>	
	<i>primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia</i>	
	<i>del soggetto agente.”</i>	
	E' evidente che, nei casi ricorrenti in questa vicenda, il Cipulli doveva fare	
	comunicazioni puntuali alla sua Amministrazione e non le ha fatte (o	
	comunque non le ha fatte in modo puntuale); non si tratta di atti compiuti da	
	un funzionario che potevano essere condizionati dalla c.d. paura della firma	
	che la norma, nell'intenzione del legislatore, tendeva a scongiurare.	
	E' proprio la sua omissione a svolgere una completa e corretta	
	comunicazione alla sua Amministrazione ad avere impedito che le sue	
	attività esterne fossero legittime e a far ritenere sottratti alla stessa	
	Amministrazione gli emolumenti ricevuti per le attività medesime.	
	17. Al riguardo si richiamano alcune recenti sentenze della Corte dei conti	
	che confermano la predetta interpretazione della norma richiamata.	
	La Seconda Sezione Appello n. 356/2023 ha osservato al riguardo: <i>“La</i>	
	<i>medesima disposizione, nel suo chiaro tenore letterale, fa, dunque, risaltare</i>	
	<i>che la limitazione di responsabilità ivi prevista non tocca le condotte</i>	
	<i>omissive (peraltro, senza alcun riferimento a contegni “totalmente” inerti o</i>	
	31	

	<i>omissivi), le quali continuano ad essere perseguibili anche se caratterizzate</i>	
	<i>da colpa grave (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II, n. 30/2022).</i>	
	<i>Tale è la situazione ricorrente nella fattispecie all’esame, connotata dalla</i>	
	<i>ric conducibilità dell’evento esiziale (perdita definitiva, per deterioramento, di</i>	
	<i>una parte dei flaconi di vaccino conservati nell’apposito frigorifero, a</i>	
	<i>seguito di un non corretto funzionamento dello stesso e repentino</i>	
	<i>trasferimento dell’altra parte) ad una condotta omissiva gravemente</i>	
	<i>colposa, addebitabile all’appellato G. Sotto questo punto di vista, non può</i>	
	<i>condividersi la ricostruzione della Sezione territoriale circa la</i>	
	<i>configurabilità della condotta del G in termini di contegno attivo”.</i>	
	<i>E ancora: “fattispecie all’esame, la corretta ricostruzione della serie causale</i>	
	<i>sfociata nell’evento lesivo porta indubbiamente a ricondurre il danno</i>	
	<i>contestato non già al silenziamento del segnale d’allarme, ma bensì al fatto</i>	
	<i>che, a seguito dello stesso, il G ha serbato una condotta omissiva, non</i>	
	<i>attivando le procedure d’emergenza e non richiedendo l’intervento del</i>	
	<i>tecnico che avrebbe dovuto procedere alle verifiche in loco.</i>	
	<i>Ciò, in palese violazione di ogni elementare dovere di diligenza e cura</i>	
	<i>nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative ed in contrasto con le</i>	
	<i>stesse, specifiche previsioni contenute nelle linee-guida per l’operatore</i>	
	<i>tecnico, elaborate dall’Amministrazione proprio per fronteggiare e</i>	
	<i>gestire situazioni, come quella emersa nel caso di specie, di segnalazione di</i>	
	<i>possibili avarie”.</i>	
	18. Si richiama anche la Sez. Giur. Marche n. 60/2023 che riguarda proprio	
	un caso di responsabilità per incarichi esterni di un dipendente pubblico non	
	autorizzati.	
	32	

	In questo caso il Collegio riteneva pacificamente che potesse farsi	
	applicazione dell'eccezione prevista nell'art. 21 del d.l. n. 76/2020.	
	19. Sussistono, quindi, gli elementi della responsabilità amministrativa in	
	capo al convenuto.	
	Il danno arrecato al Pubblico Erario, e segnatamente al Ministero della	
	Marina, è pari ad Euro 30.060,00, ovverosia all'ammontare degli	
	emolumenti indebitamente percepiti dal Cipulli nel periodo tra il 30.5.2018	
	ed il 16.6.2021 (data in cui risulta l'ultimo pagamento effettuato dal S.S.	
	Monopoli 1966 srl nei confronti del Cipulli).	
	20. Quanto all'elemento soggettivo, considerato che il Pubblico Ministero ha	
	parlato di "colpa gravissima" e non di dolo, questo Collegio ritiene che, in	
	conformità agli orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti,	
	sussistano in tale vicenda gli elementi della negligenza ed assenza di	
	professionalità del militare chiamato in giudizio, che ha persistito per molti	
	anni in comportamenti illeciti, effettuando in modo del tutto estemporaneo	
	comunicazioni ai superiori da ritenersi non corrette e non veritiere, in quanto	
	la sua attività di responsabile della vigilanza aveva un carattere continuativo	
	e non sporadico (come ivi invece asserito), arrivando tale attività a costituire	
	un vero e proprio secondo lavoro, reso non solo alla squadra di calcio del	
	Monopoli ma anche a società ed altri enti.	
	21. L'ammontare di Euro 30.060,00 va, inoltre, rivalutato a partire dalle	
	distinte percezioni degli emolumenti sino alla data di deposito della presente	
	sentenza, e sulla somma in tal modo rivalutata dovranno essere aggiunti gli	
	interessi legali a partire dalla predetta data sino al soddisfo. Le spese di	
	giudizio - liquidate dalla Segreteria con nota in calce alla presente decisione	
	33	

- seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37462** del registro di Segreteria, così provvede:

1) condanna il signor CIPULLI Vito, al risarcimento del danno di **Euro 30.060,00** in favore del Ministero della Difesa, da rivalutarsi nei termini indicati in motivazione fino alla data della presente sentenza con aggiunta di interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data fino al soddisfo;

2) condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

Il Presidente Estensore

Alberto MINGARELLI

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 240,00.

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2024

~~Il Funzionario~~

Maria Teresa Savino